

ASSEMBLEA COSTITUENTE N. 6-A

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE TRATTATI INTERNAZIONALI - FINANZE E TESORO

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DE GASPERI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE E DEL TESORO

(CAMPILLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(SFORZA)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(VANONI)

nella seduta del 21 febbraio 1947

Partecipazione dell'Italia agli Accordi firmati a Bretton Woods, New Hampshire, U. S. A., il 22 luglio 1944 dai rappresentanti delle Nazioni Unite, per la costituzione del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo

Seduta dell'8 marzo 1947

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge sottoposto alla Vostra approvazione sono esaurientemente illustrati le origini degli accordi di Bretton Woods, gli scopi e il funzionamento del Fondo monetario e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, le norme che regolano l'adesione dell'Italia. Come Vi è noto, l'ammissione del nostro Paese fu chiesta dal Governo il 14 febbraio 1946 e approvata dal Consiglio dei governatori, rispettivamente del Fondo e della Banca, il 2-3 ottobre 1946.

In sostanza, le due istituzioni attuate a Bretton Woods, pur avendo ciascuna un proprio campo d'azione, si coordinano e si integrano l'un l'altra. Il Fondo ha principalmente di mira la cooperazione monetaria e intende promuovere la stabilità dei cambi, la diffusione di un sistema multilaterale di pagamenti, la possibilità di correggere squilibri della bilancia dei pagamenti senza dover ricorrere a misure dannose o a svalutazioni monetarie in concorrenza l'una con l'altra. La Banca ha invece lo scopo di aiutare la ricostruzione e lo sviluppo nei Paesi aderenti,

partecipando a prestiti di privati o garantendoli, facendo finanziamenti con mezzi propri o con i fondi da essa stessa raccolti, coordinando i propri prestiti con prestiti internazionali effettuati per altra via. Comune alle due istituzioni è di promuovere, in un più lungo spazio di tempo, l'equilibrata espansione del commercio internazionale e il pareggio delle bilance dei pagamenti, nonché di sviluppare le risorse produttive di tutti i membri, più particolarmente dei Paesi devastati dalla guerra, e di aiutare il passaggio senza troppe scosse ed attriti dall'economia di guerra a quella di pace.

L'Italia non si trova ancora in condizioni economiche e monetarie tali che la sua adesione agli accordi di Bretton Woods, e soprattutto al Fondo monetario, possa avvenire su basi di relativa stabilità. La struttura produttiva è tuttora in fase di assestamento, i prezzi, i salari, i costi di produzione sono lontani da un reciproco equilibrio, lo stesso bilancio statale richiede ancora un energico sforzo di raddrizzamento. Tuttavia, la partecipazione agli accordi è uno dei presupposti per la creazione di condizioni normali; e, d'altra parte, scopo dichiarato delle due grandi istituzioni è appunto quello di aiutare i Paesi rovinati dalla guerra a raggiungere una condizione di relativa stabilità economica.

Con l'adesione a Bretton Woods, l'Italia partecipa, per la prima volta, dopo la guerra, alla vita di grandi organismi internazionali in situazione di piena parità. Se le sue condizioni economiche e monetarie saranno in un certo senso sottoposte al vaglio e al giudizio di tali organismi, di cui essa stessa è parte, si creerà anche una solidarietà di ordine internazionale relativamente a queste sue condizioni. Il nostro Paese, che ha tanto sofferto della politica di autarchia economica e dell'esuberanza della popolazione rispetto alle concrete risorse economiche, avrà molto da guadagnare, e ben poco da perdere (e lo diciamo senza per nulla abbandonarci a facili ottimismo) da una politica di effettiva cooperazione economica internazionale.

Non ci nascondiamo che il campo d'azione delle due istituzioni risulta limitato e dalla relativamente modesta disponibilità di mezzi, di fronte alla complessità e vastità dei compiti, e dalla mancata adesione di alcuni grandi e importanti Paesi, quali ad esempio l'U. R. S. S., l'Argentina, l'Australia.

Tuttavia le norme relative al funzionamento del Fondo assicurano agli Stati membri sufficiente libertà per stringere accordi con gli Stati non membri, mentre, per quanto

riguarda in particolare l'Europa orientale, partecipano agli accordi Stati come la Cecoslovacchia, la Jugoslavia e la Polonia, con i quali l'Italia ha permanenti correnti di traffico.

In quanto alla relativa modestia delle risorse, abbiamo fiducia che, con l'inizio del pratico funzionamento, le due istituzioni potranno risolvere gradualmente il problema dell'adeguamento dei mezzi agli scopi che intendono raggiungere. Se ciò non avvenisse, se i mezzi e le possibilità [si] manifestassero troppo inadeguati ai compiti, tutta la politica di collaborazione economica internazionale ne potrebbe risultare compromessa.

Dà luogo a maggiore perplessità la questione relativa alla quota a noi assegnata. Come giustamente rileva la relazione ministeriale, la potenzialità dell'economia italiana, nonostante le menomazioni causate dalla guerra, è tale che una quota di 300 milioni di dollari avrebbe rispecchiato di più la nostra situazione di quanto non la rispecchi la modesta, modestissima quota di 180 milioni di dollari assegnatoci e che ci pone al nono posto nella scala dei Paesi che hanno già aderito.

Gli indici in base ai quali le autorità direttive del Fondo hanno determinato le quote sono stati oggetto di lunghe discussioni. Desideriamo, nel suggerire l'approvazione del disegno di legge, che, all'atto dell'adesione, il nostro Governo ponga senz'altro la questione della revisione della quota, chiedendo al Fondo l'applicazione della norma che tale revisione consente in qualunque momento.

Da un punto di vista più specificamente tecnico, la nostra adesione a Bretton Woods comporterà la impostazione del problema relativo ai cambi di esportazione e più generalmente a tutta la politica valutaria.

L'Italia, aderendo al Fondo monetario, non sarà in grado di applicare senz'altro la norma di cui all'articolo VIII, sezione 2ª, a tenore della quale nessun membro, senza l'approvazione del Fondo, potrà imporre restrizioni sull'effettuazione di pagamenti e trasferimenti per transazioni commerciali correnti.

Il nostro Paese è poverissimo di valuta e ha grandi necessità di importazione per bisogni immediati e diretti e per la ricostruzione della sua economia. È necessario che esso mantenga il sistema delle restrizioni valutarie almeno fin quando l'appoggio del capitale internazionale, l'espansione del commercio estero, la ripresa delle correnti emigratorie e del turismo, non diano una ragione-

vole probabilità di equilibramento della bilancia dei pagamenti.

Nell'aderire al Fondo, l'Italia dovrà applicare l'articolo XIV, sezione 2^a, che consente ai membri, nel periodo di transizione del dopoguerra, nonostante qualsiasi disposizione dell'accordo, di mantenere ed adattare alle mutevoli circostanze le restrizioni nei pagamenti e nei trasferimenti relativi ad operazioni internazionali di carattere corrente.

Naturalmente l'Italia si augura di tornare al più presto, e possibilmente non oltre il termine di cinque anni previsto dall'accordo e decorrente dal 1° marzo 1947 (data di inizio delle operazioni del Fondo), al pieno regime di libertà dei cambi, che è nel fine ultimo dell'attività del Fondo stesso. Ma ciò dipenderà non solo dalla sua politica e dai suoi sforzi, bensì anche dal grado di collaborazione internazionale che si manifesterà nella soluzione dei problemi che assillano l'economia dei Paesi colpiti dalla guerra.

Onorevoli Colleghi! Il disordine economico e la miseria conseguenti alla guerra non possono essere superati che attraverso duri sacrifici e un tenace lavoro. Questa fu l'esperienza che facemmo dopo il primo conflitto mondiale, quando le condizioni economiche erano meno gravi delle odierne, questa è l'esperienza che siamo costretti a rifare.

Tuttavia ogni sforzo di leale ed efficace collaborazione economica internazionale deve poter contare sul nostro appoggio e sul nostro massimo impegno.

Le Commissioni riunite dei Trattati internazionali e delle Finanze e tesoro Vi propongono, all'unanimità, l'approvazione del disegno di legge in esame, negli articoli che lo compongono e dei quali i primi due si riferiscono ai testi degli accordi, riprodotti negli allegati 1-4; l'articolo 3 consente al Ministro per le finanze e il tesoro facoltà di delega alla Banca d'Italia, per i compiti inerenti all'intervento dell'Italia nell'amministrazione dei due Istituti (in conformità, rispettivamente, degli articoli V, sezione 1^a, e III, sezione 2^a, degli accordi); l'articolo 4 autorizza il Ministro per le finanze e il tesoro ad adottare i provvedimenti richiesti dalla applicazione degli accordi.

Soltanto per quanto riguarda l'articolo 3 le Commissioni vi suggeriscono di aggiungere dopo « Il Ministro del tesoro », rettificato in « Ministro per le finanze ed il tesoro », la dizione « di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero ». Ciò perché la materia dei cambi e la nostra politica dei rapporti con l'estero non possono essere regolate e determinate senza la partecipazione e il consenso del Ministro per il commercio con l'estero, che di quella materia e di quella politica è corresponsabile.

LA MALFA E LOMBARDO IVAN MATTEO, *Relatori.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Governo della Repubblica Italiana è autorizzato ad accettare integralmente i termini e le condizioni stabilite dai Consigli dei Governatori del Fondo Monetario Internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo per l'ammissione dell'Italia nei due predetti Istituti. (*Allegati 1 e 2*).

ART. 2.

Gli Accordi sulla costituzione del Fondo monetario internazionale e della Banca per la ricostruzione e lo sviluppo, firmati a Bretton Woods, New Hampshire, S. U. A., il 22 luglio 1944 dai rappresentanti delle Nazioni Unite, sono accettati ed il Governo della Repubblica Italiana è autorizzato a firmare la copia originale degli Accordi, tenuta negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America. (*Allegati 3 e 4*).

ART. 3.

Il Ministro del Tesoro è incaricato della esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con le Amministrazioni del Fondo e della Banca e può delegare alla Banca d'Italia i compiti inerenti all'intervento dell'Italia nell'Amministrazione dei due predetti Istituti.

ART. 4.

Il Ministro del Tesoro è altresì autorizzato ad adottare i provvedimenti di carattere finanziario richiesti dalla applicazione degli Accordi, e ad apportare le variazioni di bilancio all'uopo necessarie.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Il Ministro per le finanze e il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, è incaricato della esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con le Amministrazioni del Fondo e della Banca e può delegare alla Banca d'Italia i compiti inerenti all'intervento dell'Italia nell'Amministrazione dei due predetti Istituti.

ART. 4.

Il Ministro per le finanze e il tesoro è altresì autorizzato ad adottare i provvedimenti di carattere finanziario richiesti dalla applicazione degli Accordi, e ad apportare le variazioni di bilancio all'uopo necessarie.